

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 28/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 101210, con la quale la Sig.ra Filizzola Rosalia nata a Palermo il 12/01/1953, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 12/03/2017 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 153710 del 16/12/2016 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che la Sig.ra Filizzola Rosalia ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che la stessa maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 12/03/2017;
- VISTO il nulla osta apposto in calce alla predetta nota prot. n. 153710/2016 con la quale l'Amministrazione Regionale, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Filizzola Rosalia, ha comunicato di non avvalersi della facoltà di contingentamento per la medesima dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 19235 del 16/02/2017 con la quale si comunica alla Sig.ra Filizzola Rosalia che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/03/2017;
- VISTO il D.A. n. 1589/IV del 04/04/1985 - registrato alla Corte dei conti il 17/04/1985, reg. n. 4, fgl. n. 298 - con il quale, tra gli altri, la Sig.ra Filizzola Rosalia è stata nominata, a decorrere dal 04/04/1985, nella qualifica di Dattilografo in prova del ruolo del personale amministrativo della Regione di cui alla tabella "B" dell'art. 8 della legge regionale 29/12/1980, n. 145, assumendo effettivo servizio il 10/05/1985;
- VISTO il D.D.G. n. 00108 del 09/01/2004 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 27/01/2004 al n. 142 - con il quale la Sig.ra Filizzola Rosalia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "C" - posizione economica "6" - con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il D.D.S. n. 004056 del 15/06/2012 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 04/07/2012 al n. 789 - con il quale in favore della Sig.ra Filizzola Rosalia sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, in applicazione dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anni 03 mesi 01 giorni 28;

VISTO lo stato matricolare civile;  
ACCERTATO che la Sig.ra Filizzola Rosalia, alla data del 15/03/2017, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni 64 mesi 02 giorni 04 e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 10/05/1985 al 15/03/2017	31	10	06
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 004056/2012)	03	01	28
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>00</b>	<b>04</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;  
RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/03/2017 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Filizzola Rosalia nata a Palermo il 12/01/1953, categoria "C" - Istruttore - e, contestualmente, alla stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.


#### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.


Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 22 FEB. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE  
L. Giammanco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
Dott. Giovanni Angileri



IL FUNZIONARIO  
Ivan Di Bona

